

atteso il fatto che l'esistenza di tali documenti costituisce condizione di procedibilità dell'azione contro l'ente convenuto.

■ *GDP Roma, 26 giugno 2012*

Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'Uci (art. 125 e 126 c. assicur.) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 l. 31 maggio 1995 n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'Uci, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61 ultima parte della citata l. n. 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62 comma 2 l. n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno.

■ *Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932*

I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati "ex lege" presso l'Ufficio Centrale italiano (Uci) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l'Uci abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione "ex lege" dei responsabili presso l'Uci è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost. ■ *Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932*

## Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il D.M. 1 aprile 2008 n.86.

<sup>(2)</sup> Per il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, vedi il D.M. 9 agosto 2013, n. 110.

**SOMMARIO** ■1. Sospensione dell'assicurazione. ■2. Effetti del mancato pagamento del premio o della non autenticità del contrassegno sull'azione del terzo danneggiato. ■3. Onere probatorio gravante sul danneggiato. ■4. Equipollenti del contrassegno. ■5. L'onere di risarcimento dei danni in capo all'assicuratore della r.c.a. ■6. L'azione del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile ex art. 144 cod. ass.

### ■1. Sospensione dell'assicurazione.

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto. ■ *Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944*

La circolazione con un veicolo per il quale sia sospesa la copertura assicurativa equivale, quanto alle conseguenze per i terzi danneggiati, alla circolazione con un veicolo non assicurato; pertanto, viola l'art. 193 C.d.S. chi circola con veicolo privo di copertura assicurativa perché sospesa per il mancato pagamento della seconda rata del premio. Ad escludere l'illiceito non rileva il fatto che successivamente la rata sia stata pagata e l'assicuratore abbia rinunciato ad avvalersi della sospensione. ■ *Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21571*

### ■2. Effetti del mancato pagamento del o premio della non autenticità del contrassegno sull'azione del terzo danneggiato.

Anche nel caso di contratti di assicurazione della durata di

cinque giorni stipulati da commercianti, concernenti veicoli usati posti in circolazione ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione, trova applicazione il principio secondo cui, una volta rilasciato il certificato e il contrassegno di assicurazione, ciò che rileva per la promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è esclusivamente l'autenticità di essi e non la validità del rapporto assicurativo. ■ *Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2015, n. 3378*

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il danneggiato cui siano stati rilasciati il certificato ed il contrassegno assicurativo può agire nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149, del d.lgs. n. 209 del 2005, quand'anche il pagamento del premio sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel caso specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è, in virtù del combinato disposto degli art. 127 del d.lgs. cit. e 1901 c.c., l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo e, dall'altro, che tale azione è la stessa prevista dall'art. 144 del medesimo d.lgs. per le ipotesi ordinarie, con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima, anziché del responsabile civile, con accollo liberatorio "ex lege" del debito di quest'ultimo. ■ *Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20374*

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'art. 7 l. n. 990 del 1969 (ora sostituito dall'art. 127 d.l.g. n. 209 del 2005), giacché quello che rileva per la promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il

periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge, l'assicuratore ha diritto di rivalestare contro l'assicurato di quanti dovuto al danneggiato, ai sensi dell'art. 18, l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.l.g. n. 209 del 2005). ■ *Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 293*

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa. ■ *Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18307*

### ■ 3. Onere probatorio gravante sul danneggiato.

In materia di risarcimento danni da incidente stradale, è onere del danneggiato che agisca contro il danneggiante e la compagnia assicuratrice di questi procedere ad una corretta identificazione della stessa e la prova dell'avvenuto rilascio del certificato assicurativo e dell'avvenuto pagamento del premio può essere fornita con ogni mezzo, anche avvalendosi di testimonianze. (Nella specie, la S.C. ha cassato, perché contenente una motivazione meramente apparente, la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda del danneggiato non riconoscendo rilievo probatorio alla dichiarazione testimoniale, con la quale il testimone riferiva di aver visto, sulla macchina danneggiante, il contrassegno della compagnia assicurativa evocata in giudizio dal danneggiato).

■ *Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7738*

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta "comunicazione". Per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c. auto all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 l. n. 990 del 1969 e dell'art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno. ■ *Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130*

Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non

costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. ■ *Cass. civ., sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 24846*

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora sostituito dall'art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, 209), giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. ■ *Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14636*

### ■ 4. Equipollenti del contrassegno.

L'art. 127 comma 3 c. assic. ed il reg. Isvap 2003 consentono la circolazione per 5 giorni senza aver con sé i documenti in originale (contrassegno e certificato assicurativo), purché l'automobilista sia fornito di quietanza di pagamento o anche di dichiarazione di pagamento rilasciata dall'impresa di assicurazione anche se trasmessa mediante telefax o per via telematica; è equipollente la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale (nella specie, l'opposizione, avverso l'accertamento della violazione ex art. 180 comma 1 c. strad., è stata rigettata in quanto la copia esibita era carente dell'attestazione di avvenuto pagamento del premio). ■ *GDP Bari, 5 novembre 2011*

### ■ 5. L'onere di risarcimento dei danni in capo all'assicuratore della r.c.a.

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della l. n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209 del 2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso. ■ *Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18519*

### ■ 6. L'azione del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile ex art. 144 cod. Ass.

Qualora non sussista una valida ed efficace polizza di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può agire L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (ora art. 144 cod. ass.) nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno oppure, a sua scelta, nei confronti dell'impresa designata dal FVGSL n. 990 del 1969, ex art. 19 (ora art. 283 cod. ass.) se intende far valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa. ■ *Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2019, n. 14891*

## Art. 128 Massimali di garanzia

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

- a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime<sup>(2)</sup>;
- b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime<sup>(3)</sup>.
- b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

<sup>(2)</sup> A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.M. 9 giugno 2017, gli importi di cui alla presente lettera, sono aggiornati ai seguenti valori: euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone.

<sup>(3)</sup> A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.M. 9 giugno 2017, gli importi di cui alla presente lettera, sono aggiornati ai seguenti valori: euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose.

<sup>(4)</sup> Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 2, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

<sup>(5)</sup> A norma dell'articolo 1, comma 29, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, i massimali di cui al presente comma sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

<sup>(6)</sup> Per il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al presente capo, vedi il D.M. 1 aprile 2008, n. 86.

**SOMMARIO** ■ 1. Estensione del massimale ai prossimi congiunti. ■ 2. Incapienza del massimale di legge rispetto all'entità del danno: rilevanza d'ufficio. ■ 3. Onere della prova del massimale. Criteri. ■ 4. Responsabilità dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato e del danneggiato: diverso fondamento. ■ 5. Prova ed estensione del massimale. ■ 6. Rilevanza d'ufficio dell'incapienza del massimale. ■ 7. Principio "iura novit curia".

### ■ 1. Estensione del massimale ai prossimi congiunti.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell'art. 21 l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. "massimale catastrofale"). ■ *Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2010, n. 16374*

### ■ 2. Incapienza del massimale di legge rispetto all'entità del danno: rilevanza d'ufficio.

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli o motore, è rilevabile d'ufficio l'incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada. ■ *Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22893*

### ■ 3. Onere della prova del massimale. Criteri.

Nella controversia tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato, l'onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo; tale prova, tuttavia, può essere data sia attraverso la produzione in giudizio della polizza, sia attraverso l'esibizione di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del contratto. ■ *Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541*

### ■ 4. Responsabilità dell'assicuratore nei confronti

### dell'assicurato e del danneggiato: diverso fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato. In particolare, l'eventuale ipotesi di cosiddetta "mala gestio(impropria) relativa ai rapporti assicuratore-danneggiato deve essere tenuta distinta da quella "mala gestio" (propria) riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato: la prima, fondata solo sulla costituzione in mora, determina la responsabilità dell'assicuratore per ingiustificato ritardo (o colpevole merzia) nei confronti del danneggiato; la seconda, collocandosi in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione per comportamento contrario a diligenza e buona fede, determina la responsabilità dello stesso assicuratore nei confronti del danneggiante- assicurato. ■ *Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15397*

### ■ 5. Prova ed estensione del massimale.

In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l'ammontare del massimale assicurativo previsto dalla legge per il veicolo condotto dal responsabile, è onere del danneggiato, e non dell'assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il veicolo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtù del principio iura novit curia. ■ *Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21057*

### ■ 6. Rilevanza d'ufficio dell'incapienza del massimale.

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è rilevabile d'ufficio l'incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada. ■ *Cass. civ. sez. VI, 17 giugno 2019, n. 16148*

### ■ 7. Principio "iura novit curia".

In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio